

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
TERRITORIO VAL D'ADIGE ¹

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
LEGATI ALLA FUNZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

(Testo Unico della Convenzione Rep. Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi n. 3/2012, coordinato con le modifiche e integrazioni disposte con Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018, con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019, con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022 e con Atto aggiuntivo Rep. __/2024) ²

- la COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA, in persona del Presidente pro tempore della Comunità, domiciliato per la carica presso la Comunità della Valle di Cembra, Piazza San Rocco n. 9 a Cembra (TN) CAP 38034³, il quale interviene e stipula in nome e per conto della stessa, C.F. 96084540226;
- la COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI, in persona del Presidente pro tempore della Comunità, domiciliato per la carica presso la Comunità della Valle dei Laghi, Via Nazionale n. 12 a Vezzano (TN) CAP 38070⁴, il quale interviene e stipula in nome e per conto della stessa C.F. 96085260220;
- il TERRITORIO VAL D'ADIGE in persona della Dirigente del Comune di Trento, in quanto Comune capofila del Territorio 15, domiciliato per la carica presso il Comune di Trento, Via Belenzani n. 19 a Trento CAP 38122, il quale interviene e stipula in nome e per conto dello stesso, C.F. 00355870221;

Atteso che:

- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ha previsto all'art. 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni e alle loro forme associative; nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative anche nelle materie dell'assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, disciplina, al Titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, demandando a successivo regolamento di attuazione la definizione di requisiti, criteri e modalità per l'accesso a tali servizi ed interventi;
- con Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg è stato emanato il regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- le Comunità ed il Territorio Valle dell'Adige, tenuto conto che dal 01.01.2012 saranno Enti titolari delle funzioni in materia di diritto allo studio, ritengono opportuno, approvare una convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica.

(omissis)

stipulano e convengono quanto segue:

1 Il riferimento alle Comunità della Paganella e Rotaliana–Königsberg è stato soppresso con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018 a decorrere dal 01.09.2018.

2 Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi n. **__ dd. 00.05.2024**.

3 A seguito della fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la sede della Comunità della Valle di Cembra è in Cembra-Lisignago, fraz. Cembra.

4 A seguito della fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, e per effetto del trasloco degli uffici presso un nuovo stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la sede della Comunità della Valle dei Laghi è in Vallelaghi, Piazza Perli 3 – fraz. Vezzano, CAP 38096.

Art. 1

Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata a garantire l'erogazione dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, secondo i principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità nell'interesse primario dei cittadini utenti delle Comunità firmatarie (di seguito denominate Comunità) e dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, questi ultimi costituenti un unico ambito territoriale (di seguito denominati Comuni convenzionati).

Art. 2

Gestione operativa

1. Le Comunità e i Comuni convenzionati titolari della funzione in materia di assistenza scolastica, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e s.m., esercitano la gestione operativa della stessa in convenzione attraverso la Comunità della Valle dei Laghi, Comunità capofila che opererà in nome e per conto delle altre Comunità e dei Comuni convenzionati. Tale gestione si esplica nell'attività di erogazione del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti frequentanti gli istituti scolastici con sede nei territori delle Comunità e dei Comuni convenzionati e nella concessione e liquidazione di provvidenze scolastiche, secondo quanto previsto dalla L.P. 7 agosto 2006, n.5 (Legge provinciale sulla scuola) e s.m..

Art. 3

Oggetto

1. La gestione della Comunità capofila si sostanzia, a fini esemplificativi e non esaustivi, nella seguente serie di attività per le quali provvede, in relazione agli ambiti di intervento sotto indicati:

a) Servizio di ristorazione scolastica

1. all'invio agli Utenti, Dirigenti scolastici, segreterie scolastiche delle informative circa la gestione del servizio;
2. ad inserire, attraverso il Sistema Informativo della Scuola Trentina (Anagrafe Unica Studenti), il budget dei pasti di ciascun alunno/studente che usufruisce del servizio mensa scolastica, basato sul numero di rientri pomeridiani obbligatori comunicati da ciascun Istituto; ⁵
3. (soppresso) ⁶
4. (soppresso) ⁷
5. alla gestione informatizzata della rilevazione delle presenze in mensa, a seguito dell'introduzione del borsellino elettronico ed attivazione di tutte le procedure amministrative e contabili correlate e funzionali ad essa; ⁸
6. all'allestimento dei centri di cottura e delle sedi mensa, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed igiene alimentare;
7. all'acquisto di attrezzature, arredi e dotazione dei corredi necessari (pentole, stoviglie, ecc.);
8. all'attivazione delle convenzioni e l'individuazione delle modalità ottimali di gestione del servizio;
9. ai sopralluoghi tecnico-ispettivi in tutte le sedi mensa al fine di accertare la qualità e l'indice di gradimento del servizio, la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate consegnate nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, il rispetto delle norme igieniche nel confezionamento, nel trasporto e nella consegna dei pasti;
10. alla vigilanza ed ai controlli nelle varie sedi mensa e centri cottura; la collaborazione con le istituzioni scolastiche, i Presidenti dei Consigli d'Istituto ed i comitati mensa finalizzata al

5 Numero sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo precedente era: "2. ad inserire, attraverso il Sistema Informativo della Scuola Trentina (Anagrafe Unica Studenti), il budget buoni pasto di ciascun alunno/studente che usufruisce del servizio mensa scolastica;"

6 Numero soppresso dall'art. 1, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo era: "3. alla produzione e consegna alle sedi degli Istituti di credito convenzionati dei buoni pasto per la distribuzione degli stessi agli Utenti;"

7 Numero soppresso dall'art. 1, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo era: "4. alla gestione informatica del servizio di distribuzione pasti agli utenti in collaborazione con gli Istituti di credito convenzionati;"

8 Numero sostituito dall'art. 1, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo precedente era: "5. alla gestione diretta della distribuzione dei buoni pasto alle famiglie degli alunni ammessi gratuitamente al servizio mensa scolastica;"

miglioramento qualitativo del servizio; la collaborazione con i tecnici comunali per la realizzazione di opere strutturali nelle varie sedi mensa.

b) Assegni di studio e facilitazioni di viaggio

1. a predisporre ed emanare il bando per l'erogazione degli assegni ed a pubblicizzarlo, tenendo conto dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Provincia e di quanto deciso dai competenti organi degli Enti convenzionati;
2. alla raccolta ed inserimento delle domande utilizzando l'apposito programma elaborato, per conto della P.A.T., dalla Società Clesius;
3. alla liquidazione degli assegni di studio agli aventi diritto, previa verifica della frequenza scolastica dello studente beneficiario e delle spese sostenute.

c) (Lettera soppressa)⁹

Art. 4

Tavolo tecnico di coordinamento e Tavolo politico¹⁰

1. Per la consultazione e la partecipazione degli Enti convenzionati è attivato un Tavolo tecnico di coordinamento, composto dal Responsabile del Servizio sociale, Istruzione e Assistenza scolastica della Comunità della Valle dei Laghi o suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante per la Comunità della Valle di Cembra e da un rappresentante per i Comuni convenzionati o loro delegati. Possono essere invitati a partecipare, a seconda degli argomenti trattati, i tecnici di ciascun Ente convenzionato. Il Tavolo è convocato dalla Comunità capofila ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio dei propri compiti o su richiesta di un Ente convenzionato. Assiste al Tavolo, con funzioni di verbalizzante, un dipendente della Comunità capofila indicato dal Presidente del Tavolo. Al Tavolo tecnico, su richiesta del Presidente, può partecipare la parte politica con funzioni di supporto, quando gli argomenti trattati ne consiglino la presenza.¹¹

2. Nel Tavolo tecnico di coordinamento sono definite modalità organizzative di gestione dei servizi volte a favorire l'accesso o l'utilizzo da parte dell'utenza, in particolare dirette a facilitare l'accesso alle informazioni e a limitare gli spostamenti sul territorio tramite forme di recapito o incontri previo appuntamento presso le sedi delle Comunità e Comuni convenzionati.

3. Gli Enti convenzionati convengono che nell'ambito del Tavolo sono coordinate e/o concordate le proposte degli atti da assumersi da parte della Comunità capofila ed eventualmente da parte dei competenti organi degli altri Enti convenzionati in merito alle seguenti materie:

- ♣ atti di coordinamento circa la programmazione relativa alla gestione delle attività;
- ♣ programmazione in merito all'assunzione del personale sia tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese le proroghe di quest'ultimo;¹²
- ♣ criteri relativi all'organizzazione e funzionamento della gestione;
- ♣ preventivo delle risorse annuali da destinare alla gestione del servizio e relative variazioni;
- ♣ rendiconto annuale della gestione della funzione;
- ♣ proposta delle rette di compartecipazione a carico delle famiglie al servizio di ristorazione scolastica e della contribuzione degli enti convenzionati, come da indicazioni della Provincia Autonoma di Trento;¹³

⁹ Lettera soppressa dall'art. 1, comma 3 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo era: "**c) Altri interventi relativi all'assistenza scolastica**

1. ad effettuare interventi di assistenza scolastica a favore di alunni in particolari situazioni di bisogno, tenendo conto degli atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Provincia e di quanto deciso dai competenti organi degli Enti convenzionati."

¹⁰ Rubrica così modificata con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo precedente era "*Tavolo tecnico di coordinamento*".

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo precedente era: "*Per la consultazione e la partecipazione degli Enti convenzionati è attivato un Tavolo tecnico di coordinamento, composto dal Responsabile del Servizio della Comunità capofila o suo delegato e da un Rappresentante per ciascuna Comunità e uno per il territorio costituito dai Comuni convenzionati. Il Tavolo è convocato dalla Comunità capofila ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio dei propri compiti o su richiesta di un Ente convenzionato. Assiste al Tavolo, con funzioni di verbalizzante, un funzionario incaricato dal Segretario generale della Comunità capofila*".

¹² Punto elenco inserito dall'art. 2, comma 3 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

¹³ Le parole "*, come da indicazioni della Provincia Autonoma di Trento*" sono state sostituite alle parole "*In proposito si prende atto che per l'anno scolastico 2011/2012, le rette sono quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Trento*" dall'art. 2, comma 3 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

▲ indirizzi per la predisposizione dello schema dei bandi per gli assegni di studio.

4. Resta fermo che permangono in capo agli organi delle Comunità e dei Comuni convenzionati gli atti di indirizzo e programmazione in merito alle materie oggetto della presente convenzione, a loro riservati dalle norme ordinamentali. Le decisioni possono essere precedute da un confronto all'interno di un Tavolo politico composto dai Presidenti delle Comunità di Valle associate e da un rappresentante dei Comuni convenzionati o loro delegati, presieduto dal rappresentante della Comunità della Valle dei Laghi, Ente capofila. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale della Comunità della Valle dei Laghi o altro dipendente del medesimo incaricato¹⁴. Le decisioni degli organi di indirizzo politico delle Comunità e dei Comuni convenzionati devono essere adottate entro 30 giorni dalla formale richiesta della Comunità capofila, sulla base delle indicazioni formulate dal Tavolo tecnico di coordinamento, per consentire alla Comunità capofila l'adozione degli atti necessari all'espletamento della gestione del servizio associato.

Art. 5

Gestione amministrativa e personale

1. La Comunità capofila adotta tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione dei servizi e la predisposizione e l'emanazione degli atti amministrativi relativi alla gestione delle attività ad essa demandate dalla presente convenzione. Per la gestione, la Comunità capofila si avvale in via prioritaria del personale dell'Ufficio Istruzione e Assistenza scolastica della medesima.¹⁵

1.bis Le parti convengono che il fabbisogno di personale per la gestione della funzione dell'assistenza scolastica è quantificato in n. quattro unità di personale a tempo pieno o equivalenti, garantendo un carico orario idoneo ad una gestione efficace ed efficiente della medesima funzione. La Capofila potrà continuare a disporre oltre che del personale dell'Ufficio Istruzione e Assistenza scolastica, anche di personale (di categoria non inferiore a B evoluto) messo a disposizione dagli Enti convenzionati attraverso gli istituti vigenti, con modalità da concordare in sede di Tavolo tecnico di coordinamento. Nella stessa sede sarà concordata la relativa regolazione contabile ai sensi del successivo art. 8.¹⁶

1.ter Al termine della gestione associata o in caso di recesso del Territorio Val d'Adige, al fine di favorire la continuità nell'erogazione del servizio, le parti si impegnano a favorire il trasferimento del personale assunto a tempo indeterminato sul ruolo degli Enti della gestione associata in base alla percentuale prevista per ciascun Ente dal prospetto allegato all'Atto aggiuntivo Rep. n. 47/2018, fermo restando che una unità di

14 Le parole: *“all'interno di un Tavolo politico composto dai Presidenti delle Comunità di Valle associate e da un rappresentante dei Comuni convenzionati o loro delegati, presieduto dal rappresentante della Comunità della Valle dei Laghi, Ente capofila. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale della Comunità della Valle dei Laghi o altro dipendente dal medesimo incaricato”* sono state sostituite alle parole *“tra i Presidenti della Comunità e un Rappresentante dei Comuni convenzionati”* dall'art. 2, comma 4 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

15 Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 40/2022. Il testo precedente era: *“La Comunità capofila adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa e del personale per quanto riguarda i servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, ivi compresa l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato e la proroga di quest'ultimo, e la predisposizione e l'emanazione degli atti amministrativi relativi alla gestione delle attività ad essa demandate dalla presente convenzione. Per la gestione, la Comunità capofila si avvale in via prioritaria del personale dell'Ufficio Istruzione e Assistenza scolastica della medesima”*. Tale comma era già stato modificato dall'art. 3 comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019. Il testo precedente era: *“1. La Comunità capofila adotta tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione dei servizi e la predisposizione e l'emanazione degli atti amministrativi relativi alla gestione delle attività ad essa demandate dalla presente convenzione. Per la gestione, la Comunità capofila si avvale in via prioritaria del personale comprensoriale incardinato nell'Ufficio Istruzione e Cultura, che in seguito al riparto operato dalla Provincia ai sensi del comma 9, dell'articolo 8 della L.P. n. 3/2006, entrerà nei ruoli della Comunità capofila: n. 2 unità, come da atto concertativo di data 25.07.2011”*.

2. *La Comunità capofila fornisce annualmente a consuntivo alle Comunità e ai Comuni convenzionati informazioni relativamente alle funzioni e servizi svolti a favore degli utenti dei rispettivi territori. La Comunità capofila fornisce informazioni agli Enti convenzionati anche su specifica richiesta, compatibilmente con i dati in suo possesso, le possibili elaborazioni informatiche e i tempi a disposizione.”*

16 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 40/2022. Il testo precedente era: *“Le parti convengono di mantenere per tutta la durata della convenzione il numero di dipendenti attualmente messi a disposizione dell'Ufficio istruzione (quattro unità) e comunque di garantire un carico orario idoneo ad una funzionale gestione del medesimo servizio”*. I commi 1.bis e 1.ter sono stati inseriti dall'art. 3, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

personale rimane presso la Comunità capofila.¹⁷

2. La Comunità capofila fornisce annualmente a consuntivo alle Comunità e ai Comuni convenzionati informazioni relativamente alle funzioni e servizi svolti a favore degli utenti dei rispettivi territori. La Comunità capofila fornisce informazioni agli Enti convenzionati anche su specifica richiesta, compatibilmente con i dati in suo possesso, le possibili elaborazioni informatiche e i tempi a disposizione.

Art. 6

Finanziamento delle spese

1. La Comunità capofila imputerà al proprio bilancio le spese per la gestione dei servizi, prevedendo le entrate per farvi fronte.

2. Al finanziamento delle spese concorrono:

- a) i trasferimenti della Provincia;
- b) le quote di compartecipazione delle famiglie alla spesa del servizio di ristorazione scolastica;
- c) la compartecipazione delle Comunità e dei Comuni convenzionati;
- d) altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.).

3. La Comunità capofila è altresì individuata quale referente, nei termini risultanti dalle comuni decisioni, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'assegnazione ed erogazione dei trasferimenti finanziari relativi alla gestione dell'assistenza scolastica ed è quindi autorizzata da tutti gli Enti all'incasso dei trasferimenti provinciali.

Art. 7

Quote di compartecipazione al servizio di ristorazione scolastica

1. La Comunità capofila viene, altresì, autorizzata da parte di tutti gli altri Enti della presente convenzione, all'accertamento ed alla riscossione sul proprio bilancio delle quote di compartecipazione al servizio di ristorazione scolastica, corrispondenti ai versamenti sul borsellino elettronico effettuati dalle famiglie.¹⁸ L'intero ammontare delle entrate derivanti dalla compartecipazione delle famiglie finanzia in modo indistinto il complesso delle spese sostenute per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

2. La proposta delle quote di compartecipazione delle famiglie è condivisa dal Tavolo tecnico di coordinamento entro il mese di agosto dell'anno antecedente l'inizio dell'anno scolastico e sottoposto ai competenti organi delle Comunità e dei Comuni convenzionati per la relativa approvazione che deve avvenire entro lo stesso anno. Le Comunità convenzionate e i Comuni convenzionati s'impegnano a perseguire una politica tariffaria unitaria al fine di favorire parità di trattamento dell'utenza e di semplificare le procedure applicative limitando i relativi costi.

3. La Comunità capofila s'impegna ad individuare procedure gestionali che, attraverso sistemi informatici semplifichino le modalità di rilascio dei "buoni mensa" alle famiglie e facilitino i relativi pagamenti, e rendano più agevole l'utilizzo di sistemi tariffari differenziati.

Art. 8

Rapporti finanziari

1. Con riferimento al servizio di ristorazione scolastica, le parti convengono che i relativi costi, compresi i costi riferiti alla gestione amministrativa, siano coperti totalmente in via preventiva dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.). La Comunità capofila s'impegna, inoltre, ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e d'incentivazione riferite alla gestione della ristorazione scolastica. La Comunità capofila informa in modo tempestivo nel corso della gestione gli Enti convenzionati sulla possibile mancata copertura totale dei costi per il servizio di ristorazione scolastica. Ciascun ente si impegna a integrare con risorse proprie le eventuali maggiori spese che non trovano copertura con i finanziamenti in parola secondo i criteri di seguito indicati.

Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con risorse proprie le spese derivanti da politiche tariffarie differenziate o le maggiori spese derivanti dall'attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard minimi fissati dalla programmazione.

¹⁷ I commi 1.bis e 1.ter sono stati inseriti dall'art. 3, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

¹⁸ Le parole "corrispondenti ai versamenti sul borsellino elettronico effettuati dalle famiglie" sono state sostituite alle parole "attraverso l'assegnazione dei "buoni mensa" alle famiglie richiedenti" dall'art. 4 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

Entro e non oltre il 30 ottobre la Comunità capofila deve provvedere ad effettuare la comunicazione formale dell'importo presunto delle spese che dovessero rimanere a carico delle Comunità e dei Comuni convenzionati per permettere a ciascun Ente di impegnare, entro l'anno di competenza, le somme necessarie alla loro copertura. Tali eventuali maggiori costi, compresi quelli eventualmente riferibili alla gestione amministrativa delle attività e quindi ricomprendendo fra gli stessi sia quelli del personale che quelli per l'acquisto di beni e servizi (carta, stampati, manutenzioni, telefono, costi amministrativi generali, contenziosi, affitti, noleggi, ecc., quantificati anche in via forfettaria dalla Comunità capofila), saranno ripartiti fra le Comunità e i Comuni in proporzione al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico precedente presso le mense scolastiche in ragione della loro dislocazione. La ripartizione dei costi avverrà in ogni caso al netto di eventuali risorse provinciali destinate alla Comunità capofila a copertura dei costi della gestione amministrativa, comprese eventuali risorse assegnate a copertura del personale destinato alla gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

I maggiori costi derivanti da decisioni adottate da ciascuna Comunità o Comune convenzionato saranno invece posti ad esclusivo carico della medesima. Il trasferimento alla Capofila delle quote a carico di Comunità e Comuni convenzionati dovrà essere eseguito ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di competenza, entro 30 giorni dalla relativa richiesta di copertura. Qualora invece la copertura derivante dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da tutte le altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.) fossero d'importo maggiore rispetto alla copertura del costo del servizio, le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze saranno disposte dal Tavolo tecnico di coordinamento, ma comunque preferibilmente destinate alla copertura dei costi del servizio nell'esercizio successivo.¹⁹

2. Gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio di cui alla lettera b) dell'articolo 3²⁰ sono principalmente coperti dai trasferimenti provinciali; nel caso in cui questi ultimi non fossero sufficienti gli ulteriori oneri sono sostenuti dalle Comunità e dai Comuni convenzionati in proporzione all'entità degli interventi concessi a favore degli utenti residenti nel proprio territorio. Nel riparto degli oneri relativi alla concessione degli assegni di studio, delle facilitazioni di viaggio e degli altri interventi, si tiene altresì conto delle discipline diverse eventualmente approvate dalle Comunità e dai Comuni convenzionati imputando alle stesse il relativo maggiore onere o la minore spesa.

3. Comma abrogato.²¹

19 Comma così sostituito dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo **Rep. ___/2024**. Il testo precedente era: *“Con riferimento al servizio di ristorazione scolastica, le parti convengono che i relativi costi, con esclusione dei costi riferiti alla gestione amministrativa dello stesso, siano coperti totalmente in via preventiva dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.). La Comunità capofila s’impegna, inoltre, ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e d’incentivazione riferite alla gestione della ristorazione scolastica. La Comunità capofila informa nel corso della gestione gli Enti convenzionati sulla possibile mancata copertura totale dei costi, in modo che gli stessi possano integrare la loro compartecipazione a mera copertura delle spese, in proporzione al numero dei pasti consumati nell’anno scolastico precedente presso le mense scolastiche ed in ragione della loro dislocazione. Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con proprie risorse le spese derivanti da politiche tariffarie differenziate o le maggiori spese derivanti dall’attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard minimi fissati dalla programmazione. Qualora, invece, i trasferimenti e i contributi fossero d’importo maggiore rispetto alla copertura del costo del servizio, le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze sarà disposto dal Tavolo tecnico di coordinamento, preferibilmente tramite destinazione a copertura dei costi relativi all’anno scolastico successivo.”*

20 Le parole *“Gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio di cui alla lettera b) dell’articolo 3”* sono state sostituite alle parole *“Gli assegni di studio, le facilitazioni di viaggio e gli altri interventi [lettere b) e c) dell’articolo 3]”* dall'art. 5, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

21 Comma abrogato dall'art. 2 dell'Atto aggiuntivo **Rep. ___/2024**. Il testo era: *“I costi relativi alla gestione amministrativa delle attività, ricomprendendo fra gli stessi sia quelli del personale, sia quelli per l'acquisto di beni e servizi (carta, stampati, manutenzioni, telefono, costi amministrativi generali, contenziosi, affitti, noleggi, ecc., quantificati anche in via forfettaria dalla Comunità capofila) sono sostenuti dalle Comunità e dai Comuni convenzionati e ripartiti proporzionalmente al numero dei pasti consumati nell’anno scolastico precedente presso le mense scolastiche ed in ragione della loro dislocazione, salvo i maggiori costi derivanti da decisioni adottate da ciascun Ente convenzionato che vanno posti a suo carico. La ripartizione dei costi avviene al netto di eventuali risorse provinciali destinate alla Comunità capofila a copertura dei costi della presente gestione amministrativa, comprese eventuali risorse assegnate a copertura del personale destinato alla gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione”*.

4. Comma abrogato.²²

5. Comma abrogato.²³

Art. 9

Immobili, attrezzature ed investimenti

1. Le Comunità e i Comuni convenzionati mettono a disposizione a titolo gratuito alla Comunità capofila i beni mobili di loro proprietà necessari allo svolgimento del servizio di ristorazione, stabilendo che in caso di cessazione del servizio associato o revoca della funzione, ritornino nella piena disponibilità dell'Ente proprietario. Per i beni immobili utilizzati per il servizio di ristorazione scolastica, gli Enti convenzionati s'impegnano alla loro messa a disposizione da parte dei Comuni appartenenti al loro territorio.

1.bis. L'Ente proprietario provvede alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza degli immobili in proprietà messi a disposizione della gestione associata, sollevando la gestione associata e l'Ente capofila da qualsiasi responsabilità in merito.²⁴

2. Per l'acquisto di nuove attrezzature e beni mobili per le sedi mensa, l'Ente capofila entro il 31 agosto di ogni anno provvede a fornire al Tavolo tecnico di coordinamento una programmazione degli investimenti per l'anno scolastico, con indicazione dei costi ripartiti per ciascuna Comunità e per i Comuni convenzionati. Ciascun Ente convenzionato, una volta condivisi gli interventi da attuare sulla base anche della compatibilità finanziaria, iscrive a bilancio le spese da imputare a proprio carico. Sia la Comunità capofila che le altre Comunità e i Comuni convenzionati possono in qualsiasi momento proporre al Tavolo tecnico di coordinamento variazioni ed integrazioni alla programmazione già approvata. Nella stessa sede si stabiliscono le modalità di versamento dei fondi da parte delle Comunità e dei Comuni convenzionati ed al conguaglio di quelle riferite all'anno precedente, sulla base della rendicontazione fornita dalla Comunità capofila.

2.bis. L'acquisto di nuove attrezzature o di beni mobili per le sedi mensa può essere effettuato da ciascun Ente per i beni che riguardano il proprio ambito.²⁵

3. La Comunità capofila, successivamente all'approvazione della programmazione da parte del Tavolo, iscrive a bilancio gli stanziamenti necessari e provvede all'acquisizione dei beni per conto di tutte le Comunità e dei Comuni convenzionati, inventariando i beni acquisiti sul proprio patrimonio.

4. Alla cessazione del servizio associato o a revoca della funzione, i beni sono ceduti dalla Comunità capofila a titolo gratuito agli Enti, a seconda della destinazione degli stessi beni.

5. Per il primo anno di validità della presente convenzione la programmazione degli investimenti per l'anno scolastico in corso, con indicazione dei costi ripartiti per ciascuna Comunità e per i Comuni convenzionati, sono allegati al presente atto.

22 Comma abrogato dall'art. 2 dell'Atto aggiuntivo **Rep. ___/2024**. Il testo era: *“Compete alla Comunità capofila prevedere la spesa necessaria per la gestione amministrativa dei servizi comunicandone, entro il 31 agosto antecedente l'anno di competenza, al Tavolo tecnico di coordinamento l'ammontare e il riparto tra le Comunità e i Comuni convenzionati. Una volta definito il preventivo di riparto le Comunità e i Comuni convenzionati versano alla Comunità capofila la quota a loro carico come segue:*

- *acconto del 60% entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario di competenza;*
- *saldo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità capofila, ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione.*

L'eventuale andamento delle spese eccedente la somma preventivata va prontamente comunicata ai componenti del Tavolo tecnico di coordinamento, per l'adozione degli atti conseguenti da parte degli Enti convenzionati. Inoltre la Comunità capofila provvede ad effettuare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la rendicontazione delle spese sostenute e il conguaglio delle stesse.”

L'inciso *“- acconto del 60% entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario di competenza;*

- *saldo a richiesta della comunità capofila, ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione”*

era stato sostituito all'inciso

- *acconto del 60% entro il 28 febbraio di ogni esercizio finanziario;*

- *saldo del 40% entro il 30 settembre di ogni esercizio finanziario”*

dall'art. 5, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019.

23 Comma abrogato dall'art. 2 dell'Atto aggiuntivo **Rep. ___/2024**. Il testo era: *“Per il primo anno di validità della presente convenzione il prospetto della spesa, il riparto della stessa tra le Comunità e i Comuni convenzionati e le modalità di versamento della compartecipazione sono allegati al presente atto.”*

24 Comma inserito dall'art. 2, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 47/2018.

25 Comma inserito dall'art. 2, comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep. 47/2018.

Art. 10

Collaborazione tra Enti e riservatezza

1 Per addivenire all'appalto di servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell'obbligo e superiori pubbliche e della formazione professionale ²⁶, tutti gli Enti convenzionati si impegnano a fornire piena collaborazione, anche attraverso la costituzione di un'apposita commissione. La Comunità capofila, competente all'effettuazione delle gare, si potrà avvalere delle competenze dell'Agenzia provinciale per i servizi, nonché delle prestazioni di altri esperti amministrativi e tecnici anche esterni, verificando prima la disponibilità di figure professionali interne agli Enti convenzionati.

2. Le Comunità e i Comuni convenzionati sono responsabili del trattamento dei dati personali effettuati ai fini dello svolgimento delle funzioni e della gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ²⁷. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità ed i motivi di cui alla presente convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali. In particolare, la Comunità capofila è responsabile del trattamento dei dati personali relativi all'utenza gestita e si impegna a farne uso nei limiti dettati dalla legge e dai regolamenti ed in conformità alle disposizioni attuative poste a garanzia della legittimità del trattamento.

Art. 11

Durata, modifiche e scioglimento

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2029 ²⁸, salvo proroga deliberata dai competenti organi di ciascun Ente convenzionato.

2. La convenzione potrà essere integrata o modificata e rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso degli Enti convenzionati. Le parti si impegnano a verificare i contenuti della convenzione dopo un anno di sperimentazione della gestione e ad apportare le eventuali opportune modifiche. La convenzione sarà aggiornata in ordine alle modalità di copertura delle spese nel caso in cui gli Enti convenzionati decidano politiche tariffarie differenziate per la ristorazione.

3. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli Enti convenzionati, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo stesso decorre, in tal caso, dal 1° di settembre dell'anno scolastico successivo, restando pertanto a carico degli Enti convenzionati le spese fino alla data di operatività dello scioglimento.

4. Ciascun Ente potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno sei mesi prima rispetto all'inizio dell'anno scolastico successivo, con invio, a mezzo di lettera raccomandata a.r. alla Comunità capofila. In caso di recesso della Comunità capofila lo stesso va comunicato a tutti gli Enti convenzionati. Il recesso è operativo dal 1° di settembre dell'anno scolastico successivo a quello della comunicazione, restando pertanto a carico dell'Ente recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

5. Il recesso di un Ente convenzionato, ad esclusione della Comunità capofila, non fa venir meno la gestione associata dei servizi di assistenza scolastica per gli altri.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Dalla data dell'effettivo passaggio della funzione in materia di assistenza scolastica la Comunità capofila subentra al Comprensorio della Valle dell'Adige in tutti i rapporti giuridici trasferiti posti in essere dallo stesso nell'ambito della funzione delegata in materia di assistenza scolastica.

2. Fino all'adozione di nuovi atti di regolazione da parte dei competenti organi degli Enti convenzionati, continua a trovare applicazione la disciplina applicata dal Comprensorio della Valle dell'Adige al momento del trasferimento delle funzioni e tenendo conto dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e coordinamento

26 L'art. 6 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 ha soppresso le parole "per gli anni scolastici 01.09.2013 – 31.08.2020". Il comma era già stato modificato dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 29/2014. Il testo precedente era: "per gli anni scolastici 01.09.2013-31.08.2017".

27 Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'Atto aggiuntivo Rep. 47/2018, il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 va sostituito con il riferimento al Regolamento UE n. 2016/679.

28 Le parole "al 31 agosto 2029" sono state sostituite alle precedenti "al 31 agosto 2024" dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. ___/2024. L'originaria scadenza del 31 agosto 2017 era stata prorogata al 31 agosto 2020 dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, al 31 agosto 2022 dall'art. 7 dell'Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 e al 31 agosto 2024 dall'art. 3, comma 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. 40/2022.

approvati dalla Provincia.

3. In sede di avvio della gestione gli Enti convenzionati si impegnano a proporre agli Organi competenti di mantenere, per l'anno scolastico 2012/2013, la retta di compartecipazione delle famiglie alla ristorazione applicata nell'anno scolastico 2011/2012. In caso contrario le rette vanno approvate e comunicate alla Comunità capofila entro il mese di aprile 2012.

4. Per l'anno 2019 il riparto della spesa tra gli Enti convenzionati viene calcolato come da prospetto allegato alla presente convenzione calcolato con i dati a consuntivo dell'anno scolastico 2017/2018.²⁹

5. Il Territorio Val d'Adige alla scadenza della presente convenzione, o in caso di recesso anticipato dalla gestione associata del Territorio Val d'Adige o della Comunità capofila, subentra nei contratti di affido del servizio di ristorazione scolastica in essere relativi alle Scuole superiori.³⁰

²⁹ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 dell'Atto aggiuntivo Rep. 47/2018.

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5 dell'Atto aggiuntivo Rep. 47/2018.